

Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali

Riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991

Approvata dall'Assemblea federale il 5 ottobre 2007²

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 1° agosto 2008

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° settembre 2008

(Stato 4 maggio 2011)

Capitolo I: Definizioni

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Atto:

- i) si intende per «la presente Convenzione» il presente Atto (del 1991) della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali;
- ii) si intende per «Atto del 1961/1972» la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 2 dicembre 1961³, modificata dall'Atto aggiuntivo del 10 novembre 1972⁴;
- iii) si intende per «Atto del 1978» l'Atto del 23 ottobre 1978⁵ della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali;
- iv) si intende per «costitutore»:
 - la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà,
 - la persona che è il datore di lavoro della persona precitata o ne ha commissionato il lavoro, quando la legislazione della Parte contraente in causa preveda che il diritto di costituire le appartenga, o
 - l'avente diritto o avente causa della prima o della seconda persona precitata, a seconda dei casi;
- v) si intende per «diritto di costituire» il diritto del costituire previsto dalla presente Convenzione;
- vi) si intende per «varietà» un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costituire, può essere:
 - definito in base all'espressione dei caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi,

RU **2008** 3909; FF **2004** 3723

¹ I testi originali francese e tedesco sono pubblicati sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. e ted. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 del DF del 5 ott. 2007 (RU **2008** 3897).

³ RS **0.232.161**

⁴ RS **0.232.161.1**

⁵ RS **0.232.162**

- distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri, e
 - considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme;
- vii) si intende per «Parte contraente» uno Stato o un'organizzazione intergovernativa che è parte della presente Convenzione;
- viii) si intende per «territorio», in relazione ad una Parte contraente, quando quest'ultima sia uno Stato, il territorio di detto Stato e, quando quest'ultima sia un'organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa;
- ix) si intende per «autorità competente» l'autorità di cui all'articolo 30 paragrafo 1 punto ii;
- x) si intende per «Unione» l'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali, fondata dall'Atto del 1961 e menzionata dall'Atto del 1972, dall'Atto del 1978 e dalla presente Convenzione;
- xi) si intende per «membro dell'Unione» uno Stato che è parte dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978, o una Parte contraente.

Capitolo II: Obblighi generali delle Parti contraenti

Art. 2 Obbligo fondamentale delle Parti contraenti

Ogni Parte contraente conferisce i diritti di costituire e ne assicura la protezione.

Art. 3 Generi e specie che devono essere protetti

(1) *Stati già membri dell'Unione*: Ogni Parte contraente che è vincolata dall'Atto del 1961/1972 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione,

- i) a partire dalla data in cui sarà vincolata dalla presente Convenzione, a tutti i generi e specie vegetali per i quali essa applica, a tale data, le disposizioni dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978 e,
- ii) al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali.

(2) *Nuovi membri dell'Unione*: Ogni Parte contraente che non è vincolata dall'Atto del 1961/1972 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione,

- i) a partire dalla data in cui sarà vincolata dalla presente Convenzione, ad almeno 15 generi o specie vegetali e,
- ii) al più tardi entro un termine di dieci anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali.

Art. 4 Trattamento nazionale

(1) *Trattamento*: I cittadini di una Parte contraente nonchè le persone fisiche aventi il proprio domicilio sul territorio di detta Parte contraente e le persone giuridiche aventi la propria sede su detto territorio godono, sul territorio di ognuna delle altre Parti contraenti, per quanto attiene al conferimento e alla protezione dei diritti di costitutore, del trattamento che le leggi di tale altra Parte contraente accordano o accorderanno in seguito ai suoi cittadini, e questo senza pregiudizio per i diritti previsti dalla presente Convenzione e con riserva dell'adempimento, da parte dei suddetti cittadini e delle suddette persone fisiche o giuridiche, delle condizioni e formalità imposte da tale altra Parte contraente ai suoi cittadini.

(2) *«Cittadini»*: Ai fini del paragrafo precedente si intende per «cittadini», quando la Parte contraente è uno Stato, i cittadini di detto Stato e, quando la Parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, i cittadini di uno qualsiasi dei suoi Stati membri.

Capitolo III: Condizioni per il conferimento del diritto di costitutore**Art. 5** Condizioni per la protezione

(1) *Criteri cui ottemperare*: Il diritto di costitutore viene conferito quando la varietà è:

- i) nuova;
- ii) distinta;
- iii) omogenea; e
- iv) stabile.

(2) *Altre condizioni*: Il conferimento del diritto di costitutore non può essere subordinato a condizioni supplementari o diverse da quelle menzionate qui sopra, purchè la varietà venga designata da una denominazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, e il costitutore abbia adempiuto le formalità previste dalla legislazione della Parte contraente presso la cui autorità competente è stata depositata la domanda e abbia pagato le tasse dovute.

Art. 6 Novità

(1) *Criteri*: La varietà si reputa nuova quando, alla data del deposito della domanda di diritto di costitutore, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà, non è stato venduto nè consegnato a terzi, in altro modo, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:

- i) sul territorio della Parte contraente presso la quale la domanda è stata depositata, da oltre un anno; e

- ii) su un territorio diverso da quello della Parte contraente presso la quale la domanda è stata depositata, da oltre quattro anni, o nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

(2) *Varietà di recente creazione*: Quando una Parte contraente applica la presente Convenzione a un genere o a una specie vegetale alla quale non applicava precedentemente la presente Convenzione o un Atto anteriore, essa può ritenere che una varietà di recente creazione, esistente alla data di tale estensione della protezione, soddisfi la condizione di novità definita dal paragrafo 1, anche se la vendita o la consegna a terzi descritte nel suddetto paragrafo sono avvenute prima dei termini specificati dal suddetto paragrafo.

(3) «*Territori*» in alcuni casi: Ai fini del paragrafo 1, le Parti contraenti che sono Stati membri di un'unica e medesima organizzazione intergovernativa possono, quando i regolamenti di tale organizzazione lo richiedano, agire congiuntamente per assimilare gli atti compiuti sui territori degli Stati membri di tale organizzazione agli atti compiuti sul proprio territorio; in tal caso, esse notificheranno tale assimilazione al Segretario generale.

Art. 7 Distinzione

La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta. In particolare, si considera che il deposito, in qualsiasi Paese, di una domanda per il conferimento di un diritto di costituire per un'altra varietà o per l'iscrizione di un'altra varietà in un registro ufficiale delle varietà, renderà notoriamente conosciuta quest'altra varietà dalla data della domanda, qualora questa abbia come effetto il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione di tale altra varietà nel registro ufficiale delle varietà, a seconda dei casi.

Art. 8 Omogeneità

La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti, con riserva della variazione prevedibile in considerazione delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa.

Art. 9 Stabilità

La varietà si reputa stabile quando i suoi caratteri pertinenti rimangono invariati in seguito alle sue successive riproduzioni o moltiplicazioni, o in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

Capitolo IV: Domanda per il conferimento del diritto di costituire

Art. 10 Deposito delle domande

(1) *Luogo di deposito della prima domanda:* Il costituire ha la facoltà di scegliere la Parte contraente presso la cui autorità competente desidera depositare la sua prima domanda di diritto di costituire.

(2) *Data delle domande seguenti:* Il costituire può richiedere il conferimento di un diritto di costituire presso le autorità competenti di altre Parti contraenti senza attendere il rilascio di un diritto di costituire da parte dell'autorità competente della Parte contraente che ha ricevuto la prima domanda.

(3) *Indipendenza della protezione:* Nessuna Parte contraente può rifiutare di conferire un diritto di costituire o limitarne la durata basandosi sul motivo che la protezione non sia stata richiesta per la medesima varietà, sia stata rifiutata o sia scaduta in un altro Stato o in un'altra organizzazione intergovernativa.

Art. 11 Diritto di priorità

(1) *Il diritto; la sua durata:* Il costituire che ha regolarmente depositato una domanda di protezione per una varietà presso una delle Parti contraenti («prima domanda») gode, per effettuare il deposito di una domanda per il conferimento di un diritto di costituire per la medesima varietà presso l'autorità competente di un'altra Parte contraente («domanda seguente»), di un diritto di priorità durante 12 mesi. Tale termine decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non è compreso in tale termine.

(2) *Rivendicazione del diritto:* Per beneficiare del diritto di priorità, il costituire deve rivendicare nella domanda seguente la priorità della prima domanda. L'autorità competente presso la quale è stata depositata la domanda seguente può esigere che il richiedente produca, entro un termine che non può essere inferiore a tre mesi dalla data del deposito della domanda seguente, una copia dei documenti che costituiscono la prima domanda, certificata conforme dall'autorità competente presso la quale è stata depositata, nonché campioni o ogni altra prova che dimostri che la varietà oggetto delle due domande è la stessa.

(3) *Documenti e materiale:* Il costituire dispone di un termine di due anni dalla scadenza del termine di priorità, o, quando la prima domanda è stata rifiutata o ritirata, di un termine appropriato dalla data del rifiuto o del ritiro, per fornire all'autorità competente della Parte contraente presso la quale ha depositato la domanda seguente, ogni informazione, documento o materiale richiesti dalle leggi di tale Parte contraente ai fini dell'esame previsto dall'articolo 12.

(4) *Fatti che sopravvivono entro il termine di priorità:* I fatti che sopravvivono entro il termine stabilito dal paragrafo 1, quali il deposito di un'altra domanda o la pubblicazione o l'utilizzazione della varietà oggetto della prima domanda, non costituiscono motivo di rifiuto della domanda seguente. Tali fatti non possono far nascere alcun diritto per i terzi.

Art. 12 Esame della domanda

La decisione di conferire un diritto di costitutore esige un esame di conformità alle condizioni previste dagli articoli 5 a 9. Nell'ambito di tale esame, l'autorità competente può procedere alla coltivazione della varietà o effettuare altre prove necessarie, far eseguire la coltivazione o le altre prove necessarie o prendere in considerazione i risultati ottenuti da prove di coltivazione o altre prove già effettuate. Ai fini di tale esame, l'autorità competente può esigere dal costitutore ogni informazione, documento o materiale necessari.

Art. 13 Protezione provvisoria

Ogni Parte contraente adotta le misure atte a salvaguardare gli interessi del costitutore durante il periodo compreso fra il deposito della domanda per il conferimento di un diritto di costitutore o la sua pubblicazione e il conferimento del diritto. Tali misure avranno almeno l'effetto che il titolare del diritto di costitutore avrà diritto a un'equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo precitato, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedano l'autorizzazione del costitutore in conformità alle disposizioni dell'articolo 14. Una Parte contraente può stabilire che le suddette misure abbiano effetto unicamente nei riguardi di quelle persone alle quali il costitutore ha notificato il deposito della domanda.

Capitolo V: I diritti del costitutore**Art. 14** Portata del diritto di costitutore

(1) *Atti relativi al materiale di riproduzione o di moltiplicazione:*

- a) Salvo gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore è richiesta per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:
 - i) produzione o riproduzione,
 - ii) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione,
 - iii) offerta in vendita,
 - iv) vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione,
 - v) esportazione,
 - vi) importazione,
 - vii) detenzione per uno degli scopi previsti ai punti i) a vi) sopraelencati.
- b) Il costitutore può subordinare la propria autorizzazione a condizioni e limitazioni.

(2) *Atti relativi al prodotto della raccolta:* Salvo gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati ai punti i a vii del paragrafo 1 lettera a, compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante l'utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non

abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.

(3) *Atti relativi ad alcuni prodotti*: Ogni Parte contraente può stabilire che, salvo gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costituutore venga richiesta per gli atti menzionati ai punti i a vii del paragrafo 1 lettera a, compiuti in relazione ai prodotti fabbricati direttamente a partire da un prodotto di raccolta della varietà protetta secondo le disposizioni del paragrafo 2, mediante l'utilizzazione non autorizzata del suddetto prodotto di raccolta, a meno che il costituutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto prodotto di raccolta.

(4) *Eventuali atti supplementari*: Ogni Parte contraente può stabilire che, salvo gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costituutore venga richiesta anche per altri atti che non siano quelli menzionati ai punti i a vii del paragrafo 1 lettera a.

(5) *Varietà derivate ed alcune altre varietà*:

- a) Le disposizioni dei paragrafi 1 a 4 si applicano anche:
 - i) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata,
 - ii) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente all'articolo 7, e
 - iii) alle varietà la cui produzione necessita il ripetuto impiego della varietà protetta.
- b) Ai fini della lettera a punto i, si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un'altra varietà («varietà iniziale») quando:
 - i) deriva principalmente dalla varietà iniziale, o da una varietà che a sua volta è principalmente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale,
 - ii) si distingue nettamente dalla varietà iniziale, e
 - iii) salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale.
- c) Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, ad esempio, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale tra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.

Art. 15 Eccezioni al diritto di costituutore

(1) *Eccezioni obbligatorie*: Il diritto di costituutore non si estende:

- i) ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali;
- ii) ad atti compiuti a titolo sperimentale; e

- iii) ad atti compiuti allo scopo di creare nuove varietà nonchè, ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 14 paragrafo 5, ad atti di cui all'articolo 14 paragrafi 1 a 4, compiuti rispetto a tali altre varietà.

(2) *Eccezione facoltativa*: In deroga alle disposizioni dell'articolo 14, ogni Parte contraente può restringere, entro limiti ragionevoli e su riserva della tutela dei diritti legittimi del costituente, il diritto di costituente nei riguardi di qualsiasi varietà al fine di permettere agli agricoltori di utilizzare sulle loro proprietà, per motivi di riproduzione o moltiplicazione, il prodotto della raccolta che hanno ottenuto coltivando, sulle loro proprietà, la varietà protetta o una varietà di cui all'articolo 14 paragrafo 5 lettera a punti i o ii.

Art. 16 Esaurimento del diritto di costituente

(1) *Esaurimento del diritto*: Il diritto di costituente non si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta, o di una varietà di cui all'articolo 14 paragrafo 5, che sia stato venduto o commercializzato in altro modo dal costituente o con il suo consenso, sul territorio della Parte contraente interessata, oppure ogni altro materiale derivato dal suddetto materiale, a meno che tali atti:

- i) non implicino una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà in questione; o
- ii) non implicino un'esportazione del materiale della varietà che consenta di riprodurre la varietà in un paese che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale cui essa appartiene, salvo quando il materiale esportato è destinato al consumo.

(2) *Significato di «materiale»*: Ai fini del paragrafo 1, si intende per «materiale», con riferimento ad una varietà:

- i) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, di qualunque forma esso sia;
- ii) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante; e
- iii) qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta.

(3) *«Territori» in alcuni casi*: Ai fini del paragrafo 1, le Parti contraenti che sono Stati membri di un'unica e medesima organizzazione intergovernativa possono, quando i regolamenti di tale organizzazione lo richiedano, agire congiuntamente per assimilare gli atti compiuti sui territori degli Stati membri di tale organizzazione agli atti compiuti sul proprio territorio; esse notificheranno, in tal caso, tale assimilazione al Segretario generale.

Art. 17 Limitazione dell'esercizio del diritto di costituente

(1) *Interesse pubblico*: Salvo specifiche disposizioni previste dalla presente Convenzione, nessuna Parte contraente può limitare il libero esercizio di un diritto di costituente, se non per motivi di interesse pubblico.

(2) *Equa remunerazione*: Quando tale limitazione interviene al fine di permettere a terzi di compiere uno qualsiasi degli atti per cui viene richiesta l'autorizzazione del costituente, la Parte contraente interessata deve adottare tutte le misure necessarie affinché il costituente riceva un'equa remunerazione.

Art. 18 Regolamentazione commerciale

Il diritto di costituente è indipendente dalle misure adottate da una Parte contraente per regolamentare, sul proprio territorio, la produzione, il controllo e la commercializzazione del materiale delle varietà o l'importazione e l'esportazione di tale materiale. In ogni caso, tali misure non dovranno recare pregiudizio all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 19 Durata del diritto di costituente

(1) *Durata della protezione*: Il diritto di costituente viene conferito per una durata determinata.

(2) *Durata minima*: Tale durata non può essere inferiore a 20 anni a decorrere dalla data di conferimento del diritto di costituente. Per gli alberi e le viti, tale durata non può essere inferiore a 25 anni a decorrere da tale data.

Capitolo VI: Denominazione della varietà

Art. 20 Denominazione della varietà

(1) *Designazione delle varietà con denominazioni; utilizzazione della denominazione*:

- a) La varietà sarà designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.
- b) Ciascuna Parte contraente si accerta che, fatta riserva del paragrafo 4, nessun diritto relativo alla designazione registrata come denominazione della varietà ostacoli la libera utilizzazione della denominazione in relazione alla varietà, anche dopo l'estinzione del diritto di costituente.

(2) *Caratteristiche della denominazione*: La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una pratica stabilita per designare delle varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle caratteristiche, al valore o all'identità della varietà o all'identità del costituente. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di una qualsiasi delle Parti contraenti, una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile.

(3) *Registrazione della denominazione*: La denominazione della varietà viene depositata dal costituente presso l'autorità competente. Ove sia dimostrato che tale denominazione non risponda alle esigenze del paragrafo 2, l'autorità competente rifiuta di registrarla ed esige che il costituente proponga, entro un termine prescritto,

un'altra denominazione. La denominazione viene registrata dall'autorità competente contemporaneamente al conferimento del diritto di costituire.

(4) *Diritti acquisiti anteriormente da terzi*: I diritti acquisiti anteriormente da terzi non vengono pregiudicati. Se, in virtù di un diritto acquisito anteriormente, l'utilizzazione della denominazione di una varietà viene vietata ad una persona che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, è obbligata ad utilizzarla, l'autorità competente esige che il costituire proponga un'altra denominazione per la varietà.

(5) *Stessa denominazione in tutte le Parti contraenti*: Una varietà non può essere oggetto di una domanda per il conferimento di un diritto di costituire presso le Parti contraenti se non con la medesima denominazione. L'autorità competente di ogni Parte contraente è tenuta a registrare la denominazione così depositata, a meno che non constati che tale denominazione è inadeguata sul territorio della Parte contraente. In tal caso, essa può esigere che il costituire proponga un'altra denominazione.

(6) *Reciproca informazione tra le autorità competenti delle Parti contraenti*: L'autorità competente di una Parte contraente deve assicurare la comunicazione alle autorità competenti delle altre Parti contraenti delle informazioni relative alle denominazioni varietali, in particolare per quanto concerne il deposito, la registrazione e la cancellazione di denominazioni. Ogni autorità competente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni sulla registrazione di una denominazione all'autorità competente che ha comunicato tale denominazione.

(7) *Obbligo di utilizzare la denominazione*: Colui che, sul territorio di una delle Parti contraenti, procede alla messa in vendita o alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di una varietà protetta sul suddetto territorio è tenuto ad utilizzare la denominazione di tale varietà, anche dopo l'estinzione del diritto di costituire riguardo a tale varietà, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.

(8) *Indicazioni utilizzate in associazione ad una denominazione*: Quando una varietà viene offerta in vendita o commercializzata, è consentito di associare alla denominazione varietale registrata un marchio di fabbrica o di commercio, una denominazione commerciale o una indicazione similare. Ove una tale indicazione venga così associata, la denominazione deve essere tuttavia facilmente riconoscibile.

Capitolo VII: Nullità e decadenza del diritto di costituire

Art. 21 Nullità del diritto di costituire

(1) *Motivi di nullità*: Ogni Parte contraente dichiara nullo il diritto di costituire che questa aveva conferito se viene accertato:

- i) che le condizioni fissate dagli articoli 6 e 7 non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costituire;

- ii) che, qualora il diritto di costituire sia stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni e documenti forniti dal costituire, le condizioni fissate dagli articoli 8 e 9 non siano state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costituire; o
- iii) che il diritto di costituire è stato conferito a una persona non avente diritto, a meno che esso non venga trasferito alla persona che ne ha diritto.

(2) *Esclusione di ogni altro motivo*: Nessun diritto di costituire può essere annullato per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

Art. 22 Decadenza del diritto di costituire

(1) *Motivi di decadenza*:

- a) Ogni Parte contraente può far decadere il costituire dal diritto che essa gli aveva conferito quando viene accertato che le condizioni fissate dagli articoli 8 e 9 non sono più effettivamente soddisfatte.
- b) Inoltre, ogni Parte contraente può far decadere il costituire dal diritto che essa gli aveva conferito quando, entro un termine prescritto e successivamente alla messa in mora:
 - i) il costituire non presenti all'autorità competente le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;
 - ii) il costituire non abbia pagato le tasse dovute, se del caso, per il mantenimento in vigore del proprio diritto; o
 - iii) il costituire non proponga, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.

(2) *Esclusione di ogni altro motivo*: Nessun costituire può decadere dal proprio diritto per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

Capitolo VIII: L'Unione

Art. 23 Membri

Le Parti contraenti sono membri dell'Unione.

Art. 24 Status giuridico e sede

(1) *Personalità giuridica*: L'Unione ha personalità giuridica.

(2) *Capacità giuridica*: L'Unione gode, sul territorio di ciascuna Parte contraente, conformemente alla legislazione vigente su tale territorio, della capacità giuridica necessaria per conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni.

(3) *Sede*: La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti è a Ginevra.

(4) *Accordo di sede*: L'Unione conclude un accordo di sede con la Confederazione Svizzera.

Art. 25 Organi

Gli organi permanenti dell'Unione sono il Consiglio e l'Ufficio dell'Unione.

Art. 26 Il Consiglio

(1) *Composizione*: Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei membri dell'Unione. Ciascun membro dell'Unione nomina un rappresentante nel Consiglio e un supplente. I rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o da consulenti.

(2) *Presidente e vice presidenti*: Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e un primo Vice presidente. Esso può eleggere altri vice presidenti. Il primo Vice presidente sostituisce di diritto il Presidente in caso di impedimento. La durata del mandato del Presidente è di tre anni.

(3) *Sessioni*: Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente. Esso tiene una sessione ordinaria una volta all'anno. Inoltre, il Presidente può riunire il Consiglio di propria iniziativa; egli è tenuto a riunirlo entro un termine di tre mesi quando almeno un terzo dei membri dell'Unione ne abbia fatto richiesta.

(4) *Osservatori*: Gli Stati non membri dell'Unione possono essere invitati in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio. A tali riunioni possono anche essere invitati altri osservatori o esperti.

(5) *Compiti del Consiglio*: I compiti del Consiglio sono i seguenti:

- i) studiare le misure atte ad assicurare la tutela degli interessi dell'Unione e a favorire il suo sviluppo;
- ii) adottare il proprio regolamento interno;
- iii) nominare il Segretario generale e, se lo ritiene necessario, un Vice segretario generale; fissare le condizioni della loro assunzione;
- iv) esaminare il rapporto annuale d'attività dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima;
- v) dare al Segretario generale tutte le direttive necessarie all'adempimento dei compiti dell'Unione;
- vi) stabilire il regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione;
- vii) esaminare e approvare il bilancio preventivo dell'Unione e fissare il contributo di ciascun membro dell'Unione;
- viii) esaminare e approvare i conti presentati dal Segretario generale;
- ix) fissare la data e il luogo delle conferenze previste dall'articolo 38 e adottare le misure necessarie alla loro preparazione; e
- x) in generale, prendere tutte le decisioni in vista del buon funzionamento dell'Unione.

(6) *Numero di voti:*

- a) Ciascun membro dell'Unione che è uno Stato dispone di un voto al Consiglio.
- b) Ogni Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può esercitare, in merito alle questioni di sua competenza, i diritti di voto dei suoi Stati membri che sono membri dell'Unione. Tale organizzazione intergovernativa non può esercitare i diritti di voto dei suoi Stati membri quando i suoi Stati membri esercitano il loro diritto di voto e viceversa.

(7) *Maggioranze:* Ogni decisione del Consiglio viene presa alla maggioranza semplice dei suffragi espressi; tuttavia, ogni decisione del Consiglio in virtù del paragrafo 5 punti ii, vi e vii e in virtù degli articoli 28 paragrafo 3, 29 paragrafo 5 lettera b e 38 paragrafo 1 viene adottata alla maggioranza di tre quarti dei suffragi espressi. L'astensione non viene considerata come voto.

Art. 27 L'Ufficio dell'Unione

(1) *Compiti e direzione dell'Ufficio:* L'Ufficio dell'Unione esegue tutti i compiti che gli sono affidati dal Consiglio. Esso è diretto dal Segretario generale.

(2) *Responsabilità del Segretario Generale:* Il Segretario generale è responsabile davanti al Consiglio; egli assicura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio. Egli sottopone il bilancio preventivo all'approvazione del Consiglio e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto al Consiglio della propria gestione e presenta ad esso un rapporto sulle attività e sulla situazione finanziaria dell'Unione.

(3) *Personale:* Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 26 paragrafo 5 punto iii, le condizioni di nomina e di impiego dei membri del personale necessario al buon funzionamento dell'Ufficio dell'Unione sono fissate dal regolamento amministrativo e finanziario.

Art. 28 Lingue

(1) *Lingue dell'Ufficio:* Le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca sono utilizzate dall'Ufficio dell'Unione nell'adempimento dei suoi compiti.

(2) *Lingue utilizzate in alcune riunioni:* Le riunioni del Consiglio e le conferenze di revisione si tengono in queste quattro lingue.

(3) *Altre lingue:* Il Consiglio può anche decidere che vengano utilizzate altre lingue.

Art. 29 Finanze

(1) *Introiti:* Le spese dell'Unione sono coperte:

- i) dai contributi annui degli Stati membri dell'Unione;
- ii) dai pagamenti ricevuti per servizi resi;
- iii) da introiti diversi.

(2) *Contributi: unità:*

- a) La quota di ciascuno Stato membro dell'Unione rispetto all'ammontare totale dei contributi annui è determinata con riferimento all'ammontare totale delle spese da coprire a mezzo dei contributi degli Stati membri dell'Unione e al numero di unità di contribuzione ad esso applicabile ai sensi del paragrafo 3. Detta quota viene calcolata conformemente al paragrafo 4.
- b) Il numero delle unità di contribuzione è espresso in numeri interi o in frazioni, purchè tale frazione non sia inferiore a un quinto.

(3) *Contributi: quota di ogni membro:*

- a) Il numero delle unità di contribuzione applicabile a ogni membro dell'Unione che è parte dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978 alla data in cui viene vincolato dalla presente Convenzione, è lo stesso che gli era applicabile immediatamente prima di detta data.
- b) Ogni Stato membro dell'Unione indica, al momento della propria adesione all'Unione, in una dichiarazione indirizzata al Segretario generale, il numero di unità di contribuzione a esso applicabile.
- c) Ogni Stato membro dell'Unione può, in ogni momento, indicare in una dichiarazione indirizzata al Segretario generale un numero di unità di contribuzione diverso da quello a esso applicabile in virtù delle precedenti lettere a o b. Ove tale dichiarazione venga fatta nel corso dei primi sei mesi dell'anno civile, questa prende effetto a partire dall'inizio dell'anno civile seguente; in caso contrario, prende effetto a partire dall'inizio del secondo anno civile che segue l'anno nel corso del quale essa viene fatta.

(4) *Contributi: calcolo delle quote:*

- a) Per ogni esercizio finanziario, l'ammontare di una unità di contribuzione è uguale all'ammontare totale delle spese da coprire nel corso di tale esercizio a mezzo dei contributi degli Stati membri dell'Unione diviso per il numero totale di unità applicabile a tali Stati membri.
- b) L'ammontare del contributo di ciascuno Stato membro dell'Unione è uguale all'ammontare di un'unità di contribuzione moltiplicato per il numero di unità applicabile a tale Stato membro.

(5) *Arretrati nei contributi:*

- a) Uno Stato membro dell'Unione in mora nel pagamento dei suoi contributi non può – subordinatamente alle disposizioni della lettera b – esercitare il proprio diritto di voto in seno al Consiglio se l'ammontare del suo arretrato è uguale o superiore a quello del contributo di cui è debitore per l'ultimo anno completo trascorso. La sospensione del diritto di voto non esime tale Stato membro dai propri obblighi, nè lo priva degli altri diritti derivanti dalla presente Convenzione.
- b) Il Consiglio può autorizzare detto Stato membro dell'Unione a conservare l'esercizio del proprio diritto di voto finchè riterrà che il ritardo risulti da circostanze eccezionali ed inevitabili.

(6) *Verifica dei conti*: La verifica dei conti dell'Unione viene assicurata, secondo le modalità previste dal regolamento amministrativo e finanziario, da uno Stato membro dell'Unione. Tale Stato membro viene, con il suo consenso, designato dal Consiglio.

(7) *Contributo delle organizzazioni intergovernative*: Ogni Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa è esente dal pagamento di contributi. Ciononostante, se questa decidesse di versare dei contributi, saranno applicabili, per analogia, le disposizioni dai paragrafi da 1 a 4.

Capitolo IX: Applicazione della Convenzione; altri accordi

Art. 30 Applicazione della Convenzione

(1) *Misure di applicazione*: Ciascuna Parte contraente adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione e, in particolare:

- i) prevede i ricorsi legali del caso che permettano di difendere efficacemente i diritti di costituente;
- ii) designa un'autorità incaricata del conferimento dei diritti di costituente o demanda tale incarico a un'autorità designata da un'altra Parte contraente;
- iii) assicura, mediante pubblicazioni periodiche, la comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti:
 - le domande di diritti di costituente, nonché i diritti di costituente conferiti, e
 - le denominazioni proposte e approvate.

(2) *Conformità della legislazione*: Resta inteso che al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato o organizzazione intergovernativa deve essere in grado, conformemente alla propria legislazione, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 31 Rapporti tra le Parti contraenti e gli Stati vincolati da Atti anteriori

(1) *Rapporti tra Stati vincolati dalla presente Convenzione*: Soltanto la presente Convenzione si applicherà nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione che sono vincolati sia dalla presente Convenzione che da un Atto anteriore della Convenzione.

(2) *Possibilità di rapporti con Stati non vincolati dalla presente Convenzione*: Ogni Stato membro dell'Unione non vincolato dalla presente Convenzione può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale, che applicherà l'ultimo Atto della Convenzione dal quale esso è vincolato, nei propri rapporti con ogni membro dell'Unione vincolato soltanto dalla presente Convenzione. Alla scadenza del termine di un mese a decorrere dalla data di tale notifica e fino a quando lo Stato membro dell'Unione che ha fatto tale dichiarazione non sarà vincolato dalla presente Convenzione, tale membro dell'Unione applicherà l'ultimo Atto dal quale è vincolato nei suoi rapporti con ciascuno dei membri dell'Unione vincolati soltanto dalla pre-

sente Convenzione, mentre quest'ultimo applicherà la presente Convenzione nei suoi rapporti con l'altro.

Art. 32 Accordi particolari

Gli Stati membri dell'Unione si riservano il diritto di concludere fra loro accordi particolari per la protezione delle varietà, nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.

Capitolo X: Disposizioni finali

Art. 33 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato che è membro dell'Unione dal giorno della sua adozione. Essa è aperta alla firma sino al 31 marzo 1992.

Art. 34 Ratifica, accettazione o approvazione; adesione

(1) *Stati e alcune organizzazioni intergovernative:*

- a) Ogni Stato può, conformemente al presente articolo, entrare a far parte della presente Convenzione.
- b) Ogni organizzazione intergovernativa può, conformemente al presente articolo, entrare a far parte della presente Convenzione:
 - i) se la sua competenza si estende alle materie regolate dalla presente Convenzione,
 - ii) se la sua legislazione prevede il conferimento e la protezione dei diritti di costitutore che vincolano tutti i suoi Stati membri, e
 - iii) se è debitamente autorizzata, conformemente ai suoi regolamenti interni, ad aderire alla presente Convenzione.

(2) *Strumento di adesione:* Ogni Stato che ha firmato la presente Convenzione entra a far parte della presente Convenzione mediante il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione. Ogni Stato che non ha firmato la presente Convenzione o ogni organizzazione intergovernativa entra a far parte della presente Convenzione mediante il deposito di uno strumento di adesione alla presente Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il Segretario generale.

(3) *Parere del Consiglio:* Ogni Stato che non è membro dell'Unione o ogni organizzazione intergovernativa chiede, prima di depositare il proprio strumento di adesione, il parere del Consiglio sulla conformità della propria legislazione con le disposizioni della presente Convenzione. Se la decisione che funge da parere è positiva, lo strumento di adesione può essere depositato.

Art. 35 Riserve

(1) *Principio*: Salvo le disposizioni del paragrafo 2, nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione.

(2) *Possibilità di deroga*:

- a) Nonostante le disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 1, ogni Stato che, al momento in cui entra a far parte della presente Convenzione, è parte dell'Atto del 1978 e che, per quanto concerne le varietà di moltiplicazione vegetativa, prevede la protezione sotto forma di un titolo di proprietà industriale diverso da quello del diritto di costituire, ha la facoltà di continuare a prevederla senza applicare la presente Convenzione alle dette varietà.
- b) Ogni Stato che si avvale di tale facoltà ne darà notifica al Segretario generale all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione e di adesione a quest'ultima. Tale Stato potrà ritirare, in ogni momento, detta notifica.

Art. 36 Comunicazioni relative alle legislazioni e ai generi e alle specie protetti; informazioni da pubblicare

(1) *Notifica iniziale*: All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione a quest'ultima, ciascuno Stato o organizzazione intergovernativa notifica al Segretario generale:

- i) la propria legislazione che disciplina i diritti di costituire; nonchè
- ii) l'elenco dei generi e delle specie vegetali ai quali esso applicherà le disposizioni della presente Convenzione al momento in cui ne risulterà vincolato.

(2) *Notifica delle modifiche*: Ogni Parte contraente notificherà senza indugio al Segretario generale:

- i) ogni modifica della propria legislazione che disciplina i diritti di costituire; nonchè
- ii) ogni estensione dell'applicazione della presente Convenzione ad altri generi e specie vegetali.

(3) *Pubblicazione di informazioni*: Il Segretario generale pubblica, sulla base di comunicazioni ricevute dalla Parte contraente interessata, informazioni su:

- i) la legislazione che disciplina i diritti di costituire e ogni modifica di tale legislazione; nonchè
- ii) l'elenco dei generi e specie vegetali menzionato al paragrafo 1 punto ii e ogni estensione menzionata al paragrafo 2 punto ii.

Art. 37 Entrata in vigore; impossibilità di aderire a Atti anteriori

(1) *Entrata in vigore iniziale*: La presente Convenzione entra in vigore un mese dopo che cinque Stati avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che almeno tre dei suddetti strumenti siano stati depositati da Stati parte dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978.

(2) *Entrata in vigore successiva*: Ogni Stato cui non si applica il paragrafo 1, o ogni organizzazione intergovernativa, sarà vincolato dalla presente Convenzione un mese dopo la data in cui tale Stato o organizzazione avrà depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

(3) *Impossibilità di aderire all'Atto del 1978*: Nessuno strumento di adesione all'Atto del 1978 potrà essere depositato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente al paragrafo 1; tuttavia, ogni Stato che viene considerato dalla prassi in uso presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, quale Paese in via di sviluppo, potrà depositare tale strumento sino al 31 dicembre 1995 e ogni altro Stato potrà depositare tale strumento sino al 31 dicembre 1993, anche se la presente Convenzione entra in vigore prima di tale data.

Art. 38 Revisione della Convenzione

(1) *Conferenza*: La presente Convenzione può essere sottoposta a revisione da una conferenza dei membri dell'Unione. La convocazione di tale conferenza viene decisa dal Consiglio.

(2) *Quorum e maggioranza*: La conferenza delibera validamente solo se almeno la metà degli Stati dell'Unione vi sono rappresentati. Per essere adottato, un testo riveduto dalla Convenzione deve ottenere la maggioranza dei tre quarti degli Stati membri dell'Unione presenti e votanti.

Art. 39 Denuncia della Convenzione

(1) *Notifiche*: Ogni Parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il Segretario generale comunica senza indugio la ricezione di tale notifica a tutti i membri dell'Unione.

(2) *Atti anteriori*: La notifica della denuncia della presente Convenzione costituisce ugualmente notifica di denuncia di ogni Atto anteriore a cui è vincolata la Parte contraente che denuncia la presente Convenzione.

(3) *Data effettiva*: La denuncia prende effetto allo scadere dell'anno civile che segue l'anno in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale.

(4) *Diritti acquisiti*: La denuncia non può in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti nei riguardi di una varietà, in virtù della presente Convenzione o di un Atto anteriore, prima della data in cui la denuncia acquista efficacia.

Art. 40 Mantenimento dei diritti acquisiti

La presente Convenzione non può in alcun modo pregiudicare i diritti di costituente acquisiti, sia in virtù delle legislazioni nazionali delle Parti contraenti, sia in virtù di un Atto precedente, sia in conseguenza di accordi diversi dalla presente Convenzione intervenuti tra membri dell'Unione.

Art. 41 Esemplare originale e testi ufficiali della Convenzione

(1) *Esemplare originale*: La presente Convenzione è firmata in un esemplare originale nelle lingue francese, inglese e tedesca; il testo francese fa fede in caso di divergenze tra i testi. Detto esemplare viene depositato presso il Segretario generale.

(2) *Testi ufficiali*: Il Segretario generale predispone, previa consultazione dei Governi degli Stati e delle organizzazioni intergovernative interessati, dei testi ufficiali della presente Convenzione nelle lingue italiana, araba, giapponese, olandese e spagnola come pure nelle altre lingue che il Consiglio potrà indicare.

Art. 42 Funzioni del depositario

(1) *Trasmissione di copie*: Il Segretario generale trasmetterà copie certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati e organizzazioni intergovernative rappresentati alla Conferenza diplomatica che l'ha adottato nonchè a qualsiasi altro Stato o organizzazione intergovernativa che ne faccia richiesta.

(2) *Registrazione*: Il Segretario Generale fa registrare la presente Convenzione presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 4 maggio 2011⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania	15 settembre	2005 A	15 ottobre	2005
Australia	20 dicembre	1999 A	20 gennaio	2000
Austria	1° giugno	2004 A	1° luglio	2004
Azerbaigian	9 novembre	2004 A	9 dicembre	2004
Belarus	5 dicembre	2002 A	5 gennaio	2003
Bulgaria	24 marzo	1998 A	24 aprile	1998
Ceca, Repubblica	24 ottobre	2002 A	24 novembre	2002
Corea del Sud	7 dicembre	2001 A	7 gennaio	2002
Costa Rica	12 dicembre	2008 A	12 gennaio	2009
Croazia	1° agosto	2001 A	1° settembre	2001
Danimarca ^a	26 aprile	1996	24 aprile	1998
Dominicana, Repubblica	16 maggio	2007 A	16 giugno	2007
Estonia	24 agosto	2000 A	24 settembre	2000
Finlandia	20 giugno	2001 A	20 luglio	2001
Georgia	29 ottobre	2008 A	29 novembre	2008
Germania	25 giugno	1998	25 luglio	1998
Giappone	24 novembre	1998 A	24 dicembre	1998
Giordania	24 settembre	2004 A	24 ottobre	2004
Islanda	3 aprile	2006 A	3 maggio	2006
Israele	3 giugno	1996	24 aprile	1998
Kirghizistan	26 maggio	2000 A	26 giugno	2000
Lettonia	30 luglio	2002 A	30 agosto	2002
Lituania	10 novembre	2003 A	10 dicembre	2003
Macedonia	4 aprile	2011 A	4 maggio	2011
Marocco	8 settembre	2006 A	8 ottobre	2006
Moldova	28 settembre	1998 A	28 ottobre	1998
Oman	22 ottobre	2009 A	22 novembre	2009
Paesi Bassi ^b	14 ottobre	1996	24 aprile	1998
Polonia	15 luglio	2003 A	15 agosto	2003
Regno Unito	3 dicembre	1998	3 gennaio	1999
Romania	16 febbraio	2001 A	16 marzo	2001
Russia	24 marzo	1998 A	24 aprile	1998
Singapore	30 giugno	2004 A	30 luglio	2004
Slovacchia	12 maggio	2009 A	12 giugno	2009
Slovenia	29 giugno	1999 A	29 luglio	1999
Spagna	18 giugno	2007	18 luglio	2007
Stati Uniti*	22 gennaio	1999	22 febbraio	1999
Svezia	18 dicembre	1997	24 aprile	1998
Svizzera	1° agosto	2008	1° settembre	2008

⁶ RU 2008 3928 e 2011 1923.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore		
Tunisia	31 luglio	2003 A	31 agosto	2003
Turchia	18 ottobre	2007 A	18 novembre	2007
Ucraina	19 dicembre	2006 A	19 gennaio	2007
Ungheria	1° dicembre	2002 A	1° gennaio	2003
Unione europea	29 giugno	2005 A	29 luglio	2005
Uzbekistan	14 ottobre	2004 A	14 novembre	2004
Vietnam	24 novembre	2006 A	24 dicembre	2006

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali: www.upov.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a La Conv. non si applica alle Isole Faerøer e alla Groenlandia.

^b Per il Regno in Europa.

